

A/19557

COMUNE DI AREZZO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AREZZO E LA FONDAZIONE THEVENIN PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI, GESTANTI E MADRI PRESSO LA COMUNITA' CASA THEVENIN.

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di febbraio, con firma digitale,

TRA

il **Comune di Arezzo**, (C.F. 00176820512) rappresentato dal Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali Dr.ssa Paola Garavelli e residente, per la carica, in Piazza della Libertà n° 1, che interviene non in proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Arezzo giusta determinazione organizzativa n. 141 del 20/04/2023

E

La Fondazione Thevenin ONLUS con sede legale in Arezzo, via Sassoverde n. 32 C.F. 80000150518 e P.IVA IT02106220516 rappresentata legalmente da Sandro Sarri, nato ad Arezzo il 04/10/1975 C.F. SRRSDR75R04A390F

PREMESSO CHE

il Comune provvede all'inserimento di minori che necessitano di immediata accoglienza, cura e assistenza in idonee comunità di accoglienza con il concorso dei soggetti del terzo settore, nell'ambito della propria funzione di protezione, tutela e promozione del benessere dei minori e dispone, anche a seguito dei decreti del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, il collocamento degli stessi al fine di garantire favorevoli opportunità di

crescita affettivo – relazionali;

VISTI

- gli artt. 117 co. 1 della Costituzione e gli artt. 8, 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

- la L. 184/1983 ("Diritto del minore a una famiglia");

- la L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");

- la L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");

- la L.R.T. 41/2005 e l'allegato A) al Decreto del Presidente della Giunta

Regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62

della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi

e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" individuano le

tipologie di strutture a ciclo residenziale definendo gli standard qualitativi,

strutturali e organizzativi di tali strutture, specialmente con riguardo a quelle

rivolte a favore di minori che si trovino in condizione di disagio socio-

esistenziale, per i quali l'Ente assume gli obblighi di protezione;

PRESO ATTO

che la Fondazione Thevenin (prima IPAB) è un Ente nato ad Arezzo che che

da sempre opera nel territorio facendosi portavoce e coinvolgendo in attività

di solidarietà i cittadini e tutti gli Enti del terzo settore del territorio comunale

grazie anche attraverso la promozione di eventi a scopo di raccolta fondi e

attraverso la storica attività di beneficenza;

Che il Comune di Arezzo è membro di diritto della Fondazione attraverso il

diritto di nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Gestione della

Fondazione medesima.

che la comunità Casa Thevenin con sede in Arezzo, via Sassoverde 32 e gestita dalla Fondazione Thevenin ONLUS, come sopra identificata è stata autorizzata al funzionamento in data 07/12/2000 protocollo Comune di Arezzo 312534 (4.5.3) e accreditata con provvedimento n. 4004 del 30/12/2011

VISTA

la Carta dei Servizi della Comunità Casa Thevenin;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Soggetti e oggetto della convenzione

La presente convenzione viene stipulata tra il Comune di Arezzo e la Fondazione Thevenin, al fine di prestare servizio di accoglienza residenziale di minori e nuclei familiari nonché servizio diurno semiresidenziale con funzione socio educativa per minori. L'ammissione degli ospiti è subordinata alla valutazione professionale del servizio sociale in collaborazione con l'equipe educativa della Comunità

Articolo 2 – Tipologie di servizio

La Comunità Casa Thevenin prevede le seguenti tipologie di servizi:

Comunità educativa per minori "Edelweiss" destinata a minori di età compresa tra 6 e 18 anni (11 anni se maschi). La comunità per minori Edelweiss offre anche un servizio diurno di semiconvitto denominato Buk.

Casa madre-bambino Miriam per l'accoglienza di madri con figli o gestanti in particolari situazioni di difficoltà.

Casa Shalom destinato a donne neomaggiorenni o mamme in difficoltà ma in grado di gestire la propria situazione con relativa autonomia.

Articolo 3 – Prestazioni

La Comunità Casa Thevenin assicura agli ospiti fruitori dei sopra indicati servizi le seguenti prestazioni:

- esercizio pro tempore dell'ufficio tutelare sul minore affidato da parte del legale rappresentante della struttura, fino alla nomina del tutore, secondo il disposto di cui all'art. 3 della L. 184/1983;

- alloggio e vitto, consistente in quattro pasti giornalieri (prima colazione, pranzo, merenda e cena), in conformità alle tabelle dietetiche approvate dalla A.S.L., assicurando altresì la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;

- prodotti per l'igiene e per la cura della persona;

- servizio di lavanderia per il vestiario personale, anche tramite collaborazione degli ospiti, secondo le regole interne della struttura; • riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;

- cura e pulizia degli ambienti, anche tramite collaborazione degli ospiti secondo le modalità definite dalle regole interne della struttura;

- interventi volti a favorire la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire l'instaurazione di rapporti sociali all'interno e all'esterno della struttura;

- interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;

- partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali;

- fornitura del corredo personale;

- orientamento e accesso ai servizi del territorio;

• assistenza sanitaria;

• proposta socio educativa: sostegno alla formazione e all'autonomia del minore;

• PEI ed interventi educativi.

• Le spese amministrative, accessorie e correlate nonché ogni onere connesso a tutte le prestazioni del presente articolo sono a carico della struttura e incluse nella retta giornaliera di cui all'art. 5 della presente convenzione. Il costo di eventuali ulteriori prestazioni rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione è corrisposto dal Comune Arezzo esclusivamente previa autorizzazione, nonché dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa. La vita comunitaria si svolge nel rispetto del regolamento interno della struttura che viene consegnato al minore al momento dell'ingresso. I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale. Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale convenzionati. Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica sono registrati nella cartella personale degli utenti.

Articolo 4 – Responsabilità

Il Comune di Arezzo è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, la struttura si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili

ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti è da intendersi a totale carico della casa famiglia stessa.

Articolo 5 – importo delle rette

La Fondazione Thevenin, data la propria storica attività di beneficenza nonché la pluriennale collaborazione con il Comune di Arezzo (socio con diritto di nomina dei propri rappresentanti nel consiglio di gestione della Fondazione), adotta solo per il Comune di Arezzo le seguenti rette:

- Edelweiss:
 - retta giornaliera € 88,00
 - Centro diurno: € 35,00
- Miriam:
 - mamme maggiorenni: € 37,00
 - bambini accompagnati 0-18: € 88,00
 - bambini non accompagnati:
 - ➔ 0-3 anni: € 174,00
 - ➔ 3-18 anni: € 97,00
- Shalom: € 20,00

Articolo 6 – Pagamenti

Il Comune provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese. Il Comune liquiderà, dietro presentazione di fattura elettronica, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione. In caso di ospitalità relativa ai minori stranieri non accompagnati Fondazione Thevenin dovrà presentare fatture distinte a seconda che si tratti di rette

relative ai MSNA o relative agli ospiti che non rientrano in tale tipologia. La liquidazione del corrispettivo avverrà in base ai giorni di effettiva accoglienza secondo il costo procapite/pro-die indicato nel precedente art. 5. A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione. Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse al Codice Univoco UFR1IJ e dovranno riportare i riferimenti degli impegni di spesa ed il codice CIG assegnato: **B56829300A**.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Fondazione Thevenin si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della convenzione a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

Articolo 8 – Durata

Gli effetti della presente Convenzione hanno inizio da giorno 01/01/2025 fino al giorno 31/12/2026.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Reg. UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente contratto si dà atto che il Titolare del trattamento dati personali è il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - PEC (Posta

Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it. Con la

sottoscrizione del presente contratto il Titolare nomina Fondazione Thevenin

ONLUS che accetta - quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Detta ditta esecutrice è autorizzata a trattare i dati personali necessari per

l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento del servizio e si impegna

ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento

necessarie per fornire le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti

delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i

(Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE

2016/679 e delle istruzioni nel seguito fornite.

Il predetto Responsabile esterno presenta garanzie sufficienti in termini di

sicurezza dei dati comuni, dei dati sensibili come meglio specificato nell'atto

di nomina a responsabile ex art. 28 GDPR, di conoscenza specialistica,

affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative

adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni

della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

La finalità del trattamento consiste nella esecuzione del contratto tra le parti

per le attività specificate in oggetto. Le categorie di dati personali trattati

riferiti al contratto in oggetto sono relative a minori fuori del contesto familiare

e alla loro particolare situazione

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile esterno si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,

ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del

contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti

dell'esecuzione del servizio;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il suddetto Responsabile esterno si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto: - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza; - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei

trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna a cifrare i dati particolari con modalità idonee.

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove necessaria, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare. I sub-Responsabili del

trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina.

Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno del trattamento di cui al presente contratto è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del subResponsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei subResponsabili.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile esterno del trattamento,

quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile esterno del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile esterno del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile esterno del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Responsabile esterno del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e

consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile esterno del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso.

Il Responsabile esterno si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile esterno si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

In via generale, il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile medesimo, o da un proprio sub-Responsabile.

Il Responsabile esterno non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo privacy@comune.arezzo.

Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - fax 0575377613 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it

Il DPO Responsabile per la protezione dei dati personali ha i seguenti recapiti:

Comune di Arezzo - Piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo

email: privacy@comune.arezzo.it

pec: rdp.comunearezzo@postacert.toscana.it

Articolo 10 – Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 11 – Recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze. Nulla è dovuto, in tal caso, alla struttura se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Art. 12 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le

parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è deferita in via esclusiva al foro di Arezzo.

Art. 13 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, per l'eventuale registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore. La registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale.

Il presente contratto si compone di n. 14 facciate dattiloscritte per intero e 10 righe nella quindicesima pagina, senza le firme, fino a qui.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del d.lgs n. 117/2005 e s.m.i..

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Comune di Arezzo: il Direttore dell'Ufficio servizi sociali - Dr.ssa Paola Garavelli

Per la Fondazione Thevenin – Sig. Sandro Sarri